



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice BORGONZONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021**

Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende realizzare un riconoscimento giuridico della professione di attore, in quanto aspetto indispensabile per qualsiasi tipo di tutela previdenziale, lavorativa e assicurativa.

A tal fine è fondamentale definire con precisione gli elementi significativi a caratterizzare lo *status* di attrice e di attore, distinguendo così tra attività professionale e attività occasionale o secondaria e creando lo strumento, da sempre ritenuto imprescindibile, per il successo di ogni rivendicazione, per la creazione di una coscienza di categoria e per la riconoscibilità istituzionale della stessa.

Il riconoscimento giuridico passa inevitabilmente dalla definizione dello *status* di attore e dalla creazione del « registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti » in base ai requisiti individuati, condivisi e riconosciuti dalla categoria stessa.

Il fine della compilazione di questo registro, che non sarà certo definitiva perché rappresenterà un elenco dinamico, aggiornato progressivamente con i nuovi artisti che matureranno i requisiti, vuole essere quello di indicare quale debba essere il confine di appartenenza o meno alla categoria di « attore professionista », di chi cioè vive di questa professione. Ciò al fine del riconoscimento dei diritti correlati. La realizzazione di questo registro non vuole, e non potrebbe mai, mirare ad escludere dall'esercizio della professione chi non vi rientrasse. Le produzioni resteranno sempre libere di assumere anche un assoluto debuttante. Né mira a sancire chi è attore e chi no. Mira a dare forza e identità alla categoria di chi del la-

voro di attore ha fatto una professione su cui contare.

Inoltre, sappiamo tutti che al cinema e nell'audiovisivo non esiste un contratto nazionale di lavoro, per cui non sono considerati lavorativi tutti i giorni dedicati alle prove trucco, alle prove costumi, alle prove con il regista, allo studio e alla preparazione di un ruolo, né tutti i giorni di disponibilità (non retribuita) quando si è sotto contratto.

Ci sarà chi nel 2019 ha avuto problemi di salute senza essere sotto contratto, quindi è rimasto fuori da ogni tutela, proprio perché a tutt'oggi non esiste uno *status* di attore con relative salvaguardie.

Il presente disegno di legge intende fissare, all'articolo 1, il principio che deve ritenersi rientrante nella categoria degli attori professionisti colui il quale, per un periodo di almeno cinque anni, ha percepito più del 50 per cento del proprio reddito complessivo da questa attività artistica.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti, fermo restando che il registro non costituisce, in alcun modo, un albo professionale e la mancata iscrizione allo stesso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore.

Con l'articolo 3, si interviene sul decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'INPS, apportando una modifica al nuovo regime pensionistico del settore operato dalla riforma Dini.

In Italia, un milione di persone sono occupate nell'industria della cultura per un va-

lore aggiunto di 59 miliardi di euro, pari al 4 per cento del PIL italiano.

Nel 2019 si contano 327.000 lavoratori nel settore dello spettacolo. I lavoratori provengono dall'ex Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), quello che era il Fondo dello spettacolo ora confluito nell'INPS.

Dai dati INPS forniti nel corso di un'audizione alla Camera del Presidente Tridico, l'11 dicembre 2020, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, risulta che per il Fondo dello spettacolo solo nel 2019 ci sono state entrate per 1,3 miliardi di euro contro prestazioni per 936 milioni di euro, nel complesso il Fondo registra un avanzo di 5,4 miliardi di euro.

Una delle ragioni di questo avanzo si trova nel modo in cui i lavoratori dello spettacolo maturano la pensione. Il gruppo A è la fetta di lavoratori dello spettacolo più fragile, ai quali sono richieste 120 giornate lavorative all'anno per maturare un anno di anzianità. Le 120 giornate sono probabilmente un numero eccessivo: per la maggior parte degli artisti le retribuzioni sono basse e quindi è difficile maturare l'anzianità retributiva e, pur maturandola, i contributi restano molto bassi e così, di conseguenza, la pensione.

Una seconda ragione è che i lavoratori autonomi dello spettacolo non accedono ad assegni familiari, maternità o alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI).

Il requisito di 120 giornate lavorative per il gruppo A per ottenere l'anzianità retributiva è stata una modifica del 1997; fino a quel momento il requisito era di 60 giornate annue. Quest'ultimo requisito riteniamo sia da reintrodurre.

Con l'articolo 4 si fissa il principio che all'attore professionista con contratto di lavoro subordinato, che risulti iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS), spetta l'indennità di malattia corrisposta dall'INPS; inoltre se ne stabiliscono i criteri per la corresponsione e gli importi.

L'articolo 5 istituisce l'indennità di disoccupazione per la categoria, applicando la NASpI, che viene riconosciuta agli attori in stato di disoccupazione, che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno dieci settimane di contribuzione e dieci giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, ivi incluse le giornate di lavoro per le prove.

Con l'articolo 6 si stabilisce che, date le enormi difficoltà causate dalla pandemia da COVID-19 che ha letteralmente azzerato la possibilità di lavoro nel settore, per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto alle attrici e agli attori un *bonus* pari ai contributi previdenziali nominali necessari al raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali necessarie per maturare il diritto al trattamento previdenziale.

Con l'articolo 7 si ritiene importante dare la possibilità, oltre che al cinema anche al teatro, di poter beneficiare dei crediti d'imposta per le produzioni teatrali, cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi.

L'articolo 8 istituisce il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale sull'esempio anglosassone.

Infine l'articolo 9 prevede la necessaria copertura finanziaria del complesso degli interventi che si auspica vengano condivisi più largamente possibile, ai fini dell'attuazione di misure attese da anni dalla categoria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Riconoscimento della qualifica di attrice e di attore professionista)*

1. La qualifica di attrice e di attore professionista è riconosciuta a coloro i cui redditi derivanti da tale professione, o da altre professioni dello spettacolo, comprese consulenze, direzioni artistiche, insegnamento della recitazione, costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, per l'intero periodo della vita professionale e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attrici e attori, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale;

b) aver versato, in sede di prima applicazione, un numero minimo di contributi previdenziali pari a 150 versamenti effettuati nel corso della vita lavorativa, per i codici di qualifica previsti per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) 021, 023, 024 e 025 o almeno 50 versamenti con codice di qualifica 022.

### Art. 2.

*(Registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti)*

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, di seguito denominato « registro ».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione, delle attrici e degli attori professionisti nel registro.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

4. Il registro è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

6. Il registro non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione al registro non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore.

### Art. 3.

*(Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) 40 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 1 ».

## Art. 4.

*(Indennità di malattia)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano un contratto di lavoro subordinato e che risultino iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS), spetta l'indennità di malattia corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta a decorrere dal quarto giorno successivo a quello di assenza da lavoro per causa di malattia ed è erogata per un massimo di 180 giorni all'anno.

3. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è pari:

*a)* al 60 per cento della retribuzione media globale giornaliera dal quarto giorno al ventesimo giorno di assenza per malattia, ivi incluse le domeniche e le festività infrasettimanali;

*b)* all'80 per cento della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo giorno al centottantesimo giorno;

*c)* al 40 per cento per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati della settimana.

## Art. 5.

*(Indennità di disoccupazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano un contratto di lavoro subordinato e che risultino iscritti al FPLS, la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo

2015, n. 22, è corrisposta dall'INPS ai sensi del presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno dieci settimane di contribuzione e dieci giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, ivi incluse le giornate di lavoro per prove.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

#### Art. 6.

*(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)*

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto alle attrici e agli attori un *bonus* pari ai contributi previdenziali nominali necessari al raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali necessarie per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.

#### Art. 7.

*(Credito d'imposta per le produzioni teatrali)*

1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta previsto dal presente articolo non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'effettività del diritto al credito medesimo, il credito d'imposta è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i limiti di importo per produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, pre-



vedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

Art. 8.

*(Istituzione del liceo delle arti  
e dei mestieri dello spettacolo)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, disciplina le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curriculum e il piano orario.

Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, e 7, valutati in 376,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, e agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dall'attuazione dell'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





€ 1,00